

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 955

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL) si evince che in Italia si verificano, ogni anno, oltre 900.000 incidenti sul lavoro di cui circa 1.000 mortali. Il costo sociale di questi incidenti è stato valutato dall'INAIL in 55.000 miliardi di vecchie lire l'anno.

Si tratta di cifre che ci impongono di provvedere al più presto con una incisiva azione del Parlamento sul versante della sicurezza nei luoghi di lavoro.

A tal fine abbiamo individuato nella Commissione parlamentare di inchiesta lo strumento più consono a disposizione del Parlamento per esercitare il proprio ruolo di controllo, nonché di impulso ad una verifica dello stato di attuazione, nonché della effettiva applicabilità, dell'intera normativa nazionale sulla sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro dettata dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

La visione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'ambiente circostante non può essere ridotta ad una mera questione di costi: servono impegni seri perché vengano chiarite le responsabilità ad ogni livello al fine di approntare un piano di azione e di prevenzione efficace.

Questo perché le risorse pubbliche devono essere investite in funzione strategica: invece di spendere per risarcire i danni ormai avvenuti, bisogna investire nella formazione e nell'informazione dei lavoratori.

Dal lato delle imprese, invece, bisogna fare in modo che si giunga al pieno rispetto delle normative sulla tutela dei lavoratori. Per questo motivo chiediamo che venga istituita una Commissione di inchiesta anche al fine di discutere circa le difficoltà che incontrano le imprese nell'effettiva applicazione

della legislazione vigente, consapevoli della necessità di porre in primo piano la questione della sicurezza anche in termini di investimenti che le aziende devono affrontare a garanzia e per la tutela dei lavoratori.

L'articolo 1 del presente disegno di legge detta norme relative alla composizione della Commissione, e all'elezione del Presidente, dei due vicepresidenti e di tre segretari.

L'articolo 2 definisce le funzioni della Commissione, alla quale è assegnato il compito prioritario di verificare il rispetto da parte delle aziende delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Viene anche affidato alla Commissione il compito di svolgere indagini al fine di accertare le cause degli infortuni sul lavoro e di accertarne le responsabilità, nonché di provvedere ad adottare gli strumenti idonei ad una effettiva tutela dei lavoratori.

L'articolo 3 stabilisce che la Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 4 regola lo svolgimento delle audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la materia relativa all'acquisizione di atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l'obbligo di rispettare la segretezza, che incombe sui componenti la Commissione, sui funzionari, sul personale addetto e sui collaboratori.

L'articolo 7 regola infine l'organizzazione interna della Commissione, compresa la previsione dell'informatizzazione e della pubblicazione dei documenti prodotti.

L'articolo 8 stabilisce l'immediatezza dell'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e composizione)

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza, composto da un presidente, due vicepresidenti e tre segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di attività parlamentare in qualità di deputato o senatore, e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei tre segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla

propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 2.

(Funzioni)

1. La Commissione ha il compito di:

a) verificare il rispetto da parte delle aziende delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relative alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

b) accertare lo stato di attuazione della vigente legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle norme stesse, nonché verificare le diverse soluzioni tecniche tese a garantire la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) esaminare l'effettiva applicabilità, da parte delle aziende, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni, delle disposizioni miranti a garantire la protezione e la salute dei lavoratori;

d) analizzare e valutare i rischi a cui sono effettivamente esposti i lavoratori, nonché segnalare le procedure necessarie a garantire il rispetto delle normative vigenti per determinate categorie di lavoratori più esposti a rischi ed individuare i sistemi di organizzazione del lavoro e i mezzi tecnici necessari ai fini della protezione collettiva;

e) analizzare e valutare i rischi a cui sono effettivamente esposte le popolazioni residenti, o che esercitano le loro attività, nelle vicinanze di zone produttive, ed individuare i sistemi di organizzazione del lavoro e i mezzi tecnici necessari ai fini della salute e della sicurezza collettiva;

f) verificare i possibili effetti sull'ambiente circostante le principali zone industriali, ed individuare le misure atte al miglioramento della qualità ambientale, territoriale e sociale;

g) accertare il grado di informazione delle popolazioni residenti, o che esercitano le loro attività, nelle vicinanze di zone produttive, circa gli effetti sanitari e di sicurezza collettiva, nonché verificare la possibilità di realizzare un piano di pronto intervento nell'eventualità di incidenti connessi con determinate attività industriali, con ricaduta ed effetti sui luoghi circostanti;

h) svolgere indagini al fine di accertare le cause degli infortuni sul lavoro, nonché accertarne le responsabilità;

i) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più incisiva la tutela dei lavoratori.

2. La Commissione presenta una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini di cui al comma 1.

3. Ogni volta che lo ritenga opportuno la Commissione riferisce al Parlamento.

Art. 3.

(Poteri)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Alla Commissione non possono essere opposti i segreti di Stato e militare.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado

addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca piú grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca piú grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. La Commissione cura la informatizzazione e la pubblicazione dei documenti da essa prodotti nel corso della sua attività.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repub-

blica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.